

Una musica può fare

LUCA VERRASCINA* FOTO: 123RF

* L'autore è il fiduciario nazionale del Gruppo Giudici di Gara della Fidal dal 2013, giudice Internazionale dal 2009 e membro del comitato tecnico della IAAF dal 2015

ASSISTENZA NON CONCESSA DAL REGOLAMENTO,
VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA
STRADALE O ADDIRITTURA DOPING ACUSTICO? IL
PUNTO SULLA CONTROVERSA VICENDA DELLA CORSA
CON LE CUFFIETTE NELLE ORECCHIE

■ **SULL'UTILIZZO** dei lettori di musica con auricolari durante una competizione si è acceso negli ultimi anni un vivace dibattito che ha coinvolto atleti, giudici e organizzatori.

COSA DICE LA LEGGE?

Assistenza non concessa dal regolamento, violazione delle norme sulla sicurezza stradale o addirittura "doping acustico" in grado di concedere un vantaggio ingiusto a chi lo utilizza. Le argomentazioni per dibattere non mancano e il Regolamento Tecnico Internazionale non aiuta. **L'unico chiaro riferimento lo troviamo nella regola 144.3 b):** "È considerata assistenza: ... (b) Possesso o l'uso nel luogo di gara di registratori video o a cassetta, radio, cd, radio trasmettenti, telefoni mobili o espedienti simili". **La norma vieta quindi, tra gli altri, tutti gli strumenti riproduttori di musica o altro sul luogo di gara, in quanto potenzialmente atti a comunicare verso l'esterno consentendo così l'assistenza da parte degli allenatori o di altre persone.** Per quanto riguarda le gare su pista, ricordiamo infatti che tale assistenza è proibita all'interno dell'arena, tanto che agli atleti è concesso dialogare coi propri mentori solo recandosi ai bordi del campo.

ASSISTENZA EXTRA

Nelle corse su strada, invece, l'uso degli auricolari può essere considerato assistenza? O è un mero problema di sicurezza che deriva dall'isolamento acustico dal mondo esterno? Partiamo dall'assistenza. Un'interpretazione molto restrittiva porterebbe a dire che **l'intero percorso di una manifestazione su strada è da considerarsi luogo di gara**, alla stessa stregua della pista, e quindi tale da vietarne l'uso. È una visione che potrebbe sembrare troppo rigida al corridore della domenica, ma è quella più ortodossa. Occorre però tenere conto delle peculiarità di una gara su strada, della sua durata, della quasi impossibilità che il runner non agonistico possa avere un supporto tecnico via radio da qualcuno all'esterno (che, ricordiamolo, è la ragione del divieto di questi strumenti nelle gare su pista).

PROBLEMA SICUREZZA

Quello della sicurezza è un aspetto di non poco conto e che dovrebbe interessare soprattutto agli organizzatori, per il delinearsi di **possibili profili di responsabilità dal punto di vista assicurativo**. **Ascoltare musica attutisce gli stimoli acustici provenienti dall'esterno** che, sommati all'affaticamento derivante dall'azione di corsa, possono causare **reazioni tardive a ipotetici pericoli**. Mi riferisco soprattutto alle gare di minor livello, ma molto partecipate, dove **la riapertura delle strade avviene quando vi sono ancora molti podisti lungo il percorso**. In tali casi l'uso degli auricolari può risultare pericoloso ed è assolutamente sconsigliabile.

DOPING PSICOLOGICO

Sulla musica come doping psicologico, così come considerato dalla Usatf, la Federazione statunitense di atletica, non voglio soffermarmi, perché **il dettato della citata regola 144** (unico riferimento regolamentare presente nello IAAF Handbook, ricordo) considera gli apparati di riproduzione musicale come strumento di comunicazione con l'esterno e non come possibile aiuto psicologico.

LA DURA VITA DEL GIUDICE

A questo punto vediamo come la questione viene gestita a livello italiano: **l'interpretazione vigente** è quella fornita dalla circolare del Gruppo Giudici Gare della Fidal del 18 dicembre 2015 (riportata in queste pagine), che cerca di temperare il dettato regolamentare con le peculiarità del mondo "no-stadia": **la Regola 144.3 b) Non è applicabile a qualsiasi manifestazione no-stadia salvo che trattasi di manifestazione no-stadia di campionato (a qualsiasi livello) ove è istituita una Camera d'Appello per il controllo preventivo degli atleti**". Come si vede, si cerca di tenere conto della **differenza tra le manifestazioni dove si assegna un titolo** (ove occorre che l'applicazione regolamentare sia la più ortodossa possibile) **da tutte le altre**, alla luce della **difficoltà di controllare migliaia di corridori** e delle considerazioni sopra effettuate sulla inutilità di un "supporto tecnico". Questo significa che **il Gruppo Giudici Gare provvede a sanzionare tale utilizzo nelle manifestazioni di campionato** (suggerendo fortemente l'adozione di una Camera d'Appello agli organizzatori) **ma non nelle altre manifestazioni**.